



Comune di Castel Goffredo
Provincia di Mantova

ORIGINALE

N. 46 del 22/11/2011

Titolo I - Classe 6

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO.

Il giorno 22/11/2011, alle ore 18:30 nella Solita sala delle Adunanze, in prima convocazione ordinaria, in seduta pubblica, osservate tutte le formalità prescritte dal T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267 e dallo Statuto Comunale vigente sono stati oggi convocati in seduta i componenti del CONSIGLIO COMUNALE.

All'appello risultano:

Cognome e Nome	Pre.	Cognome e Nome	Pre.	Cognome e Nome	Pre.
FALCHETTI MAURO	P	ABATE ENZO	P	FAGANELLI ROMEO	P
ROCCA GIANPIERO	P	LAMAGNI ROBERTO	P	NARDI PIETRO	P
BOLDI ENRICO	P	OSSO ALESSIO	P	MAGGI MARCO	P
UGGERI NAZZARENO	P	LEALI LEONARDO	P	POSENATO ALFREDO	P
MERLO GIULIA	P	MANCINI PAOLA	P	RAMAZZINA LEONARDO	P
SCUTTERI ENZO	P	NEGRISOLO VALERIA	P		

Totale Presenti **17**

Totali Assenti **0**

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE - Belletti Angela -, che provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il SINDACO - FALCHETTI MAURO - assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra sopraindicato.



**OGGETTO:
APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE ED IL
FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO.**

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA LA SEGUENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:

Il Responsabile del Settore Risorse Finanziarie, Sportello Unico, URP

PREMESSO CHE:

- la partecipazione dei comuni all'accertamento dei tributi erariali è un istituto di cooperazione interistituzionale da tempo previsto dalle norme vigenti, recentemente innovato da diverse leggi;
- in particolare, l'articolo 1 del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, oltre a determinare nuovi ambiti di interscambio informativo tra i comuni e l'Amministrazione finanziaria, ha istituito un incentivo economico riservato ai comuni che contribuiscono all'accertamento di maggiori getti erariali, pari al 30% dell'importo di tali maggiori gettiti effettivamente riscossi, sulla base di regole tecniche e modalità applicative definite attraverso provvedimenti delle Agenzie fiscali e del Ministro dell'economia e delle finanze via via emanati;
- successivamente, l'articolo 18, comma 1 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ha ulteriormente modificato la normativa in materia di partecipazione comunale all'accertamento dei tributi erariali, ampliandone il campo di applicazione al recupero delle evasioni contributive, aumentando la quota incentivante riservata ai comuni al 33% e rivedendo alcuni aspetti della collaborazione mediante apposite modifiche all'articolo 44 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e dello stesso articolo 1 del citato decreto legge 30 settembre 2005, n. 203;
- il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 ("Federalismo municipale"), articolo 2, comma 10, dispone l'ulteriore innalzamento al 50% della quota dei maggiori gettiti riservata ai comuni che con la loro collaborazione all'accertamento ne hanno determinato l'acquisizione, oltre a disporre più ampi poteri di accesso alle informazioni da parte dei comuni sia in relazione alla partecipazione all'accertamento, sia in funzione del rafforzamento della capacità di gestione delle entrate proprie;
- l'articolo 18 del decreto legge n. 78 del 2010, sopra richiamato, dispone, al comma 2, che ai fini della partecipazione all'attività di accertamento degli imponibili fiscali e contributivi, i comuni con popolazione superiore a cinquemila abitanti sono tenuti ad istituire il Consiglio tributario, mentre i comuni con popolazione non superiore a tale soglia sono tenuti a formare un "consorzio" ai fini della costituzione del medesimo organismo;
- infine, l'articolo 1, comma 12-bis del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, ha *elevato*, limitatamente agli anni 2012, 2013 e 2014, la quota di compartecipazione ai tributi erariali al 100 per cento, a condizione che il comune istituisca il Consiglio tributario entro il 31 dicembre 2011 e la medesima condizione viene posta ai fini degli effetti della norma contenuta nello stesso decreto n. 138 in materia di riduzione dell'impatto delle restrizioni imposte ai comuni nell'ambito del Patto di stabilità interno mediante l'utilizzo del gettito della cosiddetta "Robin Tax".

CONSIDERATO CHE:



Comune di Castel Goffredo

Provincia di Mantova

DELIBERAZIONE NR. 46 DEL 22/11/2011

la norma originaria istitutiva del Consiglio tributario è il decreto legislativo luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 77, il quale, tuttavia, risulta in parte inapplicabile ed in parte abrogato implicitamente, in quanto:

- a) l'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale prevedeva l'emanazione di un provvedimento, su proposta del Ministero per le finanze di concerto con quello per l'interno, per stabilire le norme per l'elezione dei componenti del Consiglio tributario a suffragio universale diretto, e tale provvedimento non risulta mai essere stato emanato;
 - b) l'articolo 30 prevede che "con successivo decreto saranno emanate le norme necessarie per l'esecuzione del presente decreto e sarà stabilita la decorrenza con la quale avranno effetto le disposizioni relative" ai Consigli tributari; anche tale decreto non risulta mai essere stato emanato;
 - c) l'articolo 8 attribuisce al Consiglio tributario compiti oggi svolti istituzionalmente da altri soggetti, quali, ad esempio, la tenuta dell'elenco dei contribuenti soggetti alle imposte dirette e l'obbligo di fornire gli elementi di fatto per la identificazione e per la valutazione della materia tassabile relativamente ai singoli contribuenti; l'articolo 9 attribuisce al Consiglio tributario gli stessi poteri di indagine conferiti "all'Ufficio delle imposte" dalle disposizioni vigenti per l'imposta da accertare ad eccezione della facoltà di accesso.
- il Ministero delle finanze, con circolare n. 4/2381 del 15 settembre 1975, ha ritenuto che non esistano disposizioni che disciplinano specificatamente la costituzione ed il funzionamento dei Consigli tributari, non avendo il D.Lgs, Lgt. 8 marzo 1945, n. 77 mai trovato concreta applicazione, non essendo stati emanati i decreti di cui all'articolo 30; pertanto, ad avviso del Ministero delle finanze i comuni non hanno limiti legislativi circa l'istituzione e la disciplina dei Consigli tributari se non le norme di carattere generale di cui al testo unico degli enti locali;
 - il decreto legislativo n. 267 del 2000 (Testo unico enti locali) attribuisce al comune ampia potestà regolamentare; in particolare, l'articolo 7 prevede che «nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed In particolare per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni».
 - l'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997 attribuisce altresì, nella specifica materia tributaria, ampia potestà regolamentare agli enti locali, prevedendo come unico limite l'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima, elementi riservati alla norma primaria, disponendo espressamente che solo per quanto non regolamentato trovano applicazione le disposizioni di legge vigenti.

VISTO CHE con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia dell'entrate del 3 dicembre 2007, emanato in attuazione dell'articolo 1 del citato decreto legge n. 203 del 2005, sono stati individuati i seguenti ambiti tipici di intervento per la partecipazione comunale all'accertamento:

- commercio e professioni, riguardante, in particolare, quei soggetti che svolgono attività d'impresa in assenza di Partita IVA attiva, che effettuano un'attività diversa da quella dichiarata, che sono interessati da affissioni pubblicitarie abusive o che, pur qualificandosi come "enti non commerciali", appaiono svolgere attività lucrative;
- urbanistica e territorio, relativo a quei soggetti che hanno realizzato opere di lottizzazione, anche abusiva, in assenza di correlati redditi dichiarati, che hanno partecipato ad operazioni di abusivismo edilizio, che hanno omesso di dichiarare le plusvalenze da cessione di aree fabbricabili o da vendite di fabbricati collabenti o da demolire;



Comune di Castel Goffredo

Provincia di Mantova

DELIBERAZIONE NR. 46 DEL 22/11/2011

- proprietà edilizie e patrimonio immobiliare, riguardante tutte quelle situazioni di incongruenza tra i dati in possesso del comune e quelli dichiarati ai fini fiscali (proprietà o titolarità di diritti reali di godimento di unità immobiliari non indicate in dichiarazione, o abitate da soggetti terzi in assenza di contratti registrati, ed accertamenti per omessa dichiarazione ICI o TARSUFTIA che abbiano rilevanza anche ai fini reddituali;
- residenze fittizie all'estero, relativo a quei soggetti che pur risultando formalmente residenti all'estero, mantengono l'effettivo domicilio nel comune;
- disponibilità di beni indicativi di capacità contributiva in assenza di redditi dichiarati (con riferimento a tutti i componenti del nucleo familiare del soggetto).

RICORDATO CHE il Comune ha l'obbligo normativo di effettuare segnalazioni con riguardo agli ambiti della residenza fittizia all'estero e della disponibilità di beni indicativi di capacità contributiva in forza:

- dell'articolo 83, comma 16 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il quale dispone che «al fine di assicurare maggiore effettività alla previsione di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, i comuni, entro i sei mesi successivi alla richiesta di iscrizione nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero, confermano all'Ufficio dell'Agenzia delle entrate competente per l'ultimo domicilio fiscale che il richiedente ha effettivamente cessato la residenza nel territorio nazionale. Per il triennio successivo alla predetta richiesta di iscrizione la effettività della cessazione della residenza nel territorio nazionale è sottoposta a vigilanza da parte dei comuni e dell'Agenzia delle entrate, la quale si avvale delle facoltà istruttorie di cui al Titolo IV del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600»;
- dell'articolo 83, comma 11 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il quale dispone che «in attuazione della previsione di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, i comuni segnalano all'Agenzia delle entrate eventuali situazioni rilevanti per la determinazione sintetica del reddito di cui siano a conoscenza».

RITENUTO CHE, alla luce del complesso quadro normativo di riferimento sopra evidenziato, in considerazione del susseguirsi di norme che hanno sempre di più eroso la capacità di spesa dei comuni prevedendo riduzioni sempre più consistenti ai trasferimenti statali ed alle risorse sostitutive assegnate in applicazione del federalismo fiscale, nonché al fine di intraprendere un'azione di contrasto all'evasione che sia realmente celere, efficace e senza oneri aggiuntivi per il bilancio comunale, sia opportuno prevedere:

- la partecipazione al Consiglio tributario di tutti i funzionari comunali responsabili degli ambiti di intervento individuati dal citato provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 3 dicembre 2007;
- di invitare, ove necessario, alle sedute del Consiglio tributario i rappresentanti dell'Agenzia delle Entrate, dell'Agenzia del Territorio, della Guardia di Finanza e dell'INPS, la cui collaborazione è fondamentale per l'individuazione di specifici filoni di evasione.

CONSIDERATO CHE:

- il Comune di Castel Goffredo ha approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 95 del 17/09/1977 il regolamento “per la costituzione ed il funzionamento del consiglio comunale di consulenza tributaria”;
- il regolamento in vigore non ha di recente avuto applicazione e attualmente non risulta più essere conforme alle disposizioni normative emanate;
- L'associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) ha di recente proposto una bozza di regolamento conforme alle nuove esigenze normative;



Comune di Castel Goffredo
Provincia di Mantova

DELIBERAZIONE NR. 46 DEL 22/11/2011

VISTA ED ESAMINATA la bozza di regolamento suggerita da ANCI e ritenuta conforme alle esigenze dell'Ente;



Comune di Castel Goffredo

Provincia di Mantova

PROPONE

1. **DI APPROVARE** il Regolamento Comunale per l'istituzione e il funzionamento del consiglio tributario composto da n. 8 articoli che allegato al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. **DI PRECISARE** che il presente regolamento così come approvato, abroga e sostituisce integralmente il precedente regolamento in materia di funzionamento del Consiglio tributario approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 95 del 17/09/1977;
3. **DI DARE ATTO** che il regolamento entrerà in vigore , ai sensi dell'art. 88 del vigente statuto comunale , al compimento del periodo di deposito presso la segreteria comunale della durata di dieci giorni da effettuare dopo l'intervenuta esecutività della presente deliberazione .

ESPRIME

PARERE tecnico favorevole ai sensi dell'art. 49, comma 1 del Testo Unico n. 267 del 18 agosto 2000

Allegati:Regolamento tributario

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la su estesa proposta di deliberazione;

Visti i seguenti pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49, comma 1 del Testo Unico n. 267 del 18 agosto 2000:

- *Favorevole di Regolarità Tecnica, del Responsabile del Settore Risorse Finanziarie, Sportello Unico, URP Marina Ceresa;*

Considerato che gli interventi relativi alla presente proposta di deliberazione sono contenuti nel verbale unico di questa seduta;

Con voti 16 favorevoli, n. 1 contrari (Lamagni) e nessun astenuto, espressi dai n. 17 consiglieri presenti e 17 votanti

DELIBERA

1. **DI APPROVARE** la sopraestesa proposta di delibera.



Comune di Castel Goffredo

Provincia di Mantova

ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 54
DEL 11/11/2011

***REGOLAMENTO PER
L'ISTITUZIONE
ED IL FUNZIONAMENTO
DEL
CONSIGLIO TRIBUTARIO***



Comune di Castel Goffredo

Provincia di Mantova

ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 54
DEL 11/11/2011

Articolo 1- Oggetto del regolamento

1. Oggetto del presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 7 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, è l'istituzione ed il funzionamento del Consiglio Tributario, in attuazione dell'articolo 18, comma 2, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 2 - Funzioni del Consiglio Tributario

1. Il Consiglio Tributario svolge le funzioni di natura consultiva, propositiva e di indirizzo in tema di contrasto all'evasione fiscale previste dalla normativa vigente ed in particolar modo quelle disciplinate dall'articolo 1 del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, dall'articolo 18 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e dall'articolo 44 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

Articolo 3 - Composizione del Consiglio Tributario

1. Il Consiglio tributario è composto da:

- il Responsabile del Settore risorse finanziarie sportello unico URP, o suo delegato, che assume la carica di Presidente;
- il Comandante della Polizia Municipale, o suo delegato;
- il responsabile del Servizio Anagrafe, o suo delegato;
- il responsabile del Servizio Interventi economici (Commercio), o suo delegato;
- il responsabile del Servizio Edilizia/urbanistica, o suo delegato;

2. Alle sedute del Consiglio Tributario possono essere invitati:

- il Direttore della Direzione Provinciale dell'Agenzia delle Entrate, o un suo delegato;
- il Direttore dell'Agenzia del Territorio provinciale, o un suo delegato;
- il Direttore della sede provinciale dell'INPS, o un suo delegato;
- il Comandante provinciale della Guardia di Finanza, o un suo delegato.



Comune di Castel Goffredo

Provincia di Mantova

ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 54
DEL 11/11/2011

Articolo 4 - Durata del Consiglio Tributario

1. Il Consiglio Tributario resta in carica fino alla sua formale abrogazione con apposita delibera consigliare

Articolo 5 - Attività del Consiglio Tributario

1. Il Consiglio Tributario è rappresentato dal suo Presidente.

2. L'attività del Consiglio Tributario è improntata al criterio della collegialità e si esplica attraverso deliberazioni approvate a maggioranza dei componenti. La sottoscrizione di relazioni, pareri ed ogni altro atto da parte del Presidente attesta la provenienza dell'atto medesimo dall'organo nella sua collegialità.

3. La convocazione del Consiglio Tributario è disposta dal Presidente, anche su richiesta di uno dei suoi membri.

4. Il Consiglio Tributario si riunisce periodicamente, non meno di una volta ogni due mesi.

5. Le sedute del Consiglio Tributario sono riservate. Esse sono valide con la partecipazione di almeno la metà più uno dei componenti.

7. Il Consiglio tributario relaziona circa le attività svolte con cadenza semestrale all'Assessore preposto ai tributi, che trasmette il documento alla Giunta comunale e al Presidente del Consiglio comunale;

6. Alle sedute del Consiglio Tributario oltre ai soggetti indicati nell'articolo 1, con ma 2, possono essere invitati, in relazione agli argomenti all'ordine del giorno, altri soggetti appartenenti all'Amministrazione comunale, esperti esterni e rappresentati di enti o associazioni di categoria, ma senza diritto di voto.

Articolo 6 - Obblighi dei consiglieri

1. I membri del Consiglio Tributario sono tenuti al segreto d'ufficio con riferimento a qualsiasi atto o notizia riguardante le posizioni e le segnalazioni relative ai contribuenti.

2. È fatto obbligo ai membri del Consiglio Tributario di allontanarsi dalla seduta in occasione dell'esame di posizioni fiscali o contributive che direttamente o indirettamente li riguardano o che riguardano il coniuge, il convivente, i parenti fino al 4° grado e gli affini entro il 3° grado, coloro che hanno rapporti di credito o debito, coloro che hanno rapporti gerarchici di lavoro e di dipendenza. L'inosservanza di tale



Comune di Castel Goffredo

Provincia di Mantova

ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 54
DEL 11/11/2011

obbligo comporta l'invalidità della relativa deliberazione adottata con il loro voto determinante.



Comune di Castel Goffredo

Provincia di Mantova

ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 54
DEL 11/11/2011

Articolo 7 -locali e mezzi del Consiglio Tributario

1. Il Consiglio Tributario ha sede presso l'ufficio del suo Presidente; le funzioni di segreteria sono svolte dall'Ufficio Tributi.
2. Per quanto disposto dall'articolo 18, comma 2 bis dell'articolo 18 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, gli adempimenti organizzati sono svolti con le risorse umane, finanziarie e strumentali a legislazione vigente.

Articolo 8 -Entrata in vigore

Il regolamento entrerà in vigore, ai sensi dell'art. 88 del vigente statuto comunale, al compimento del periodo di deposito presso la segreteria comunale della durata di dieci giorni da effettuare dopo l'intervenuta esecutività della presente deliberazione. Il presente regolamento così come approvato, abroga e sostituisce integralmente il precedente regolamento in materia di funzionamento del Consiglio tributario approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 95 del 17/09/1977.



Comune di Castel Goffredo
Provincia di Mantova

**OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE ED IL
FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO.**

CERTIFICATO DI REGOLARITA' TECNICA
ART. 49 DEL T.U.E.L. 18.08.2000, N. 267

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
ESPRESSO SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 54 DEL
11/11/2011

Il sottoscritto Responsabile di Posizione Organizzativa Settore Risorse Finanziarie, Sportello Unico, U.r.p. certifica l'effettivo svolgimento dell'istruttoria sull'argomento della proposta di deliberazione indicata in oggetto ed esprime

PARERE FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA SETTORE
RISORSE FINANZIARIE, SPORTELLO UNICO, U.R.P.

Ceresa Marina

Documento firmato digitalmente.



Comune di Castel Goffredo
Provincia di Mantova

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

Falchetti Mauro

IL SEGRETARIO COMUNALE

Belletti Angela

Documento firmato digitalmente.



Comune di Castel Goffredo
Provincia di Mantova

***REGOLAMENTO PER
L'ISTITUZIONE
ED IL FUNZIONAMENTO
DEL
CONSIGLIO TRIBUTARIO***



Articolo 1- Oggetto del regolamento

1. Oggetto del presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 7 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, è l'istituzione ed il funzionamento del Consiglio Tributario, in attuazione dell'articolo 18, comma 2, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 2 - Funzioni del Consiglio Tributario

1. Il Consiglio Tributario svolge le funzioni di natura consultiva, propositiva e di indirizzo in tema di contrasto all'evasione fiscale previste dalla normativa vigente ed in particolar modo quelle disciplinate dall'articolo 1 del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, dall'articolo 18 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e dall'articolo 44 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

Articolo 3 - Composizione del Consiglio Tributario

1. Il Consiglio tributario è composto da:

- il Responsabile del Settore risorse finanziarie sportello unico URP, o suo delegato, che assume la carica di Presidente;
- il Comandante della Polizia Municipale, o suo delegato;
- il responsabile del Servizio Anagrafe, o suo delegato;
- il responsabile del Servizio Interventi economici (Commercio), o suo delegato;
- il responsabile del Servizio Edilizia/urbanistica, o suo delegato;

2. Alle sedute del Consiglio Tributario possono essere invitati:

- il Direttore della Direzione Provinciale dell'Agenzia delle Entrate, o un suo delegato;
- il Direttore dell'Agenzia del Territorio provinciale, o un suo delegato;
- il Direttore della sede provinciale dell'INPS, o un suo delegato;
- il Comandante provinciale della Guardia di Finanza, o un suo delegato.



Articolo 4 - Durata del Consiglio Tributario

1. Il Consiglio Tributario resta in carica fino alla sua formale abrogazione con apposita delibera consigliare

Articolo 5 - Attività del Consiglio Tributario

1. Il Consiglio Tributario è rappresentato dal suo Presidente.

2. L'attività del Consiglio Tributario è improntata al criterio della collegialità e si esplica attraverso deliberazioni approvate a maggioranza dei componenti. La sottoscrizione di relazioni, pareri ed ogni altro atto da parte del Presidente attesta la provenienza dell'atto medesimo dall'organo nella sua collegialità.

3. La convocazione del Consiglio Tributario è disposta dal Presidente, anche su richiesta di uno dei suoi membri.

4. Il Consiglio Tributario si riunisce periodicamente, non meno di una volta ogni due mesi.

5. Le sedute del Consiglio Tributario sono riservate. Esse sono valide con la partecipazione di almeno la metà più uno dei componenti.

7. Il Consiglio tributario relaziona circa le attività svolte con cadenza semestrale all'Assessore preposto ai tributi, che trasmette il documento alla Giunta comunale e al Presidente del Consiglio comunale;

6. Alle sedute del Consiglio Tributario oltre ai soggetti indicati nell'articolo 1, con ma 2, possono essere invitati, in relazione agli argomenti all'ordine del giorno, altri soggetti appartenenti all'Amministrazione comunale, esperti esterni e rappresentati di enti o associazioni di categoria, ma senza diritto di voto.

Articolo 6 - Obblighi dei consiglieri

1. I membri del Consiglio Tributario sono tenuti al segreto d'ufficio con riferimento a qualsiasi atto o notizia riguardante le posizioni e le segnalazioni relative ai contribuenti.

2. È fatto obbligo ai membri del Consiglio Tributario di allontanarsi dalla seduta in occasione dell'esame di posizioni fiscali o contributive che direttamente o indirettamente li riguardano o che riguardano il coniuge, il convivente, i parenti fino al 4° grado e gli affini entro il 3° grado, coloro che hanno rapporti di credito o debito, coloro che hanno rapporti gerarchici di lavoro e di dipendenza. L'inosservanza di tale obbligo comporta l'invalidità della relativa deliberazione adottata con il loro voto determinante.



Articolo 7 -locali e mezzi del Consiglio Tributario

1. Il Consiglio Tributario ha sede presso l'ufficio del suo Presidente; le funzioni di segreteria sono svolte dall'Ufficio Tributi.
2. Per quanto disposto dall'articolo 18, comma 2 bis dell'articolo 18 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, gli adempimenti organizzati sono svolti con le risorse umane, finanziarie e strumentali a legislazione vigente.

Articolo 8 -Entrata in vigore

Il regolamento entrerà in vigore, ai sensi dell'art. 88 del vigente statuto comunale, al compimento del periodo di deposito presso la segreteria comunale della durata di dieci giorni da effettuare dopo l'intervenuta esecutività della presente deliberazione. Il presente regolamento così come approvato, abroga e sostituisce integralmente il precedente regolamento in materia di funzionamento del Consiglio tributario approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 95 del 17/09/1977.